

XI.

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

Presidenza del Vice Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Convalidazione dei titoli del nuovo Senatore commendatore Carlo Prinetti — Seguimento della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Svolgimento degli emendamenti proposti dal Senatore Pescatore all'articolo 4 e seguenti — Presentazione di 3 progetti di legge — Ripresa della discussione — Svolgimento degli emendamenti proposti al detto articolo dal Senatore De Falco e domande al Ministro di schiarimento sopra varie questioni — Proposta del Senatore Pescatore di deferire gli articoli in questione ad un nuovo esame della Commissione, accettata dal Ministro di Grazia e Giustizia, dal Relatore, e appoggiata dai Senatori De Filippo, Conforti, Sineo e De Falco — Osserrazioni del Senatore Conforti a sostegno de' suoi emendamenti — Trichiarazioni dei Senatori De Filippo e Sineo — Rinvio della discussione al Titolo I. delle Pene.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, d'Agricoltura, Industria e Commercio, il Regio Commissario, e più tardi interviene il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVENI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

PRESIDENTE. Prima di procedere all'ordine del giorno vorrei fare una preghiera agli onorevoli miei colleghi. ed è quella che si compiacessero di convenire in Senato un po' più per tempo, sì che le sedute potessero cominciare almeno alle ore 2 1/2. La seduta è annunciata per le due, così che sarebbe bene incominciare almeno alle due e mezzo, massime trattandosi della discussione di una legge di tanta importanza e di tanta mole come è quella che abbiamo all'ordine del giorno.

Convalidazione dei titoli del Senatore commendatore Carlo Prinetti.

PRESIDENTE. Non essendo ancora presente il Relatore Senatore Spinola, prego il Senatore

Cavalli a riferire sui titoli del nuovo Senatore commendatore Carlo Prinetti.

Senatore CAVALLI legge:

Signori. — Con Reale Decreto del 15 novembre ultimo passato veniva nominato Senatore del Regno il comm. Carlo Prinetti siccome compreso nella categoria 21 dell'articolo 33 dello Statuto.

Dai titoli presentati alla Commissione incaricata di verificarli risultò giustificato che il censo pagato da tre anni dal nuovo nominato racchiude le condizioni richieste dalla disposizione sopra citata.

Consta del pari alla Commissione che il comm. Prinetti aveva superato l'età di 40 anni voluta dallo Statuto all'epoca della sua nomina.

Onde la Commissione stessa, per organo mio, vi propone di voler pronunziare, a termini del Regolamento, l'ammissione del signor commendatore Carlo Prinetti a Senatore del Regno.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito le conclusioni della Commissione esaminatrice che convalida i titoli del comm. Carlo Prinetti a Senatore del Regno.

Chi approva queste conclusioni, è pregato di alzarzi.

(Approvato.)

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno.

La parola è al Senatore Pescatore per l'ulteriore sviluppo dei suoi emendamenti.

Senatore PESCATORE. Il Ministero, ravvisando una dottrina di diritto internazionale nei parecchi emendamenti da me proposti al suo progetto, ha mostrato desiderio che io ne dessi un intero sviluppo in relazione ai naturali rapporti che legano le diverse questioni incluse nel progetto medesimo. Il Ministero ha ragione; ed io sono pronto a soddisfare brevemente al giustissimo desiderio suo. In quest'opera però io giudico conveniente di cominciare dalle cose minori, acciocchè, sbarazzato il terreno di queste, si possa poi discendere alle questioni di maggiore entità.

E prima di tutto io trovo che nel progetto ministeriale all'art. 5, § 1. si fa menzione della falsificazione di carte di pubblico credito equivalenti a moneta. Questa menzione colla relativa disposizione fu tolta dal Codice penale italiano del 1860, ed allora questa clausola significava indubbiamente, sotto il nome di carte di pubblico credito equivalenti a moneta, i biglietti meramente fiduciari della banca autorizzata ad emetterli. Ma dopo la sopravvenienza del corso forzoso e del corso legale, la cosa cambia d'aspetto, e può nascere un dubbio.

Indi la necessità di spiegar maggiormente le dette disposizioni.

Si può facilmente presumere che la clausola di cui si ragiona, sia stata riprodotta col medesimo significato, che aveva nella legge originaria. Però un dubbio speciale nasce da che in questo stesso progetto per ben due altre volte si fa menzione di carte di pubblico credito e se ne danno anche definizioni diverse.

Piacca al Ministero, ed al Senato, di vedere innanzi tutto l'articolo 274, paragrafo 3. Ivi si legge:

« Si comprendono sotto il nome di carte di pubblico credito le carte, tanto nominative che al portatore, emesse dai Governi, e che costituiscono titoli negoziabili di credito verso lo Stato, nonchè tutte le altre carte aventi corso legale o commerciale, emesse da Stabilimenti a ciò autorizzati. »

E quindi all'articolo 511 il legislatore direbbe:

« Chiunque ricusi di ricevere monete legittime, aventi corso legale nel Regno, o carte nazionali legittime, aventi corso forzoso come monete, è punito, ecc. »

Corso forzoso, dunque non corso commerciale. Non insisto maggiormente su questo, e dico solo: per togliere ogni dubbio crederci conveniente richiamare all'articolo 5 la definizione che è data all'art. 274 § 3. perchè nei due articoli 5 e 274, si tratta precisamente della falsificazione delle monete e di carte di pubblico credito: in un articolo si dice, equivalenti a moneta; nell'altro si usa una definizione più lunga, ma che io credo torni lo stesso.

Vedrà il Ministero se gli convenga di adottare questo lievissimo emendamento: acciocchè poi nelle cause criminali i difensori non ci vengano a dire, che dove il legislatore ha voluto comprendere non solamente le carte di pubblico credito avente corso legale di moneta, ma anche quelle che hanno corso commerciale fiduciario, lo ha detto, come all'articolo 274, e non avendolo detto all'articolo 5, si debba escludere questo maggiore significato.

Nello stesso articolo 5 si fa il caso di uno straniero colpevole di crimine, che è già stato condannato nella patria sua, ed ivi ha già scontata la pena, e che tuttavia si sottopone presso di noi (essendo entrato nel nostro territorio) ad un nuovo giudizio e ad una nuova condanna; si soggiunge però che la pena scontata si computa nella nuova.

Se tutte le pene di un Codice penale, se tutte le pene dei Codici penali delle altre nazioni fossero del medesimo genere, basterebbe certamente un computo; ma i generi sono diversi anche in un medesimo Codice; quindi, per dedurre dalla nuova pena quanto già si scontò, occorre più che un computo; occorre un ragguglio ed un apprezzamento, e cresce anche la natura di questo apprezzamento se

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

per caso, la pena sofferta dallo straniero nella patria sua non abbia riscontro nella legislazione italiana. Allora, come prevede lo stesso progetto ministeriale all'art. 8, § 2, « il Giudice debbe surrogare pena a pena; qualora (ivi si dice) la pena stabilita dalla detta legge non fosse ammessa dalla legge del Regno, il Giudice surroga una delle pene ammesse che non sia più grave e che a quella più si avvicini. »

Occorrendo dunque, per raggiungere l'intento indicato dal legislatore, un apprezzamento, e per indicare questo concetto, io ho proposta la clausola tecnica, direi così, famigliare nei Codici, che sempre la adoprano quando si tratta di significare un simile apprezzamento giudiziario. In luogo di dire: « la pena scontata si computa nella nuova, » io propongo di dire: « il Giudice terrà quel conto che di ragione della pena scontata in deduzione della nuova. » E siccome questa clausola « la pena scontata si computa nella nuova » si trova in due luoghi del progetto del Governo, così ho ripetuto lo stesso emendamento.

L'articolo 8, paragrafo terzo del progetto, ragionando del caso generale in cui lo straniero non si giudichi e non si punisca nel paese nostro, perchè è già stato giudicato e già stato condannato nel proprio paese, si prevede il caso in cui si debba tuttavia aprire un nuovo giudizio, perchè lo straniero siasi sottratto con la fuga alla pena a cui era stato condannato. Io qui anche propongo un lievissimo emendamento: prevedendo il caso in cui la pena a cui fu condannato, non l'abbia scontata non per essersi sottratto colla fuga, ma perchè lo Stato che lo condannò, non essendo interessato, non si sia curato di applicarla; io aggiungo al dettato ministeriale il seguente inciso: « o comunque lo straniero la abbia evitata. » Concludo, o Signori, questa rassegna di cose minori, col riflesso seguente. Nel conflitto di due legislazioni, il progetto dichiara, ed a ragione, che occorrendo di condannare presso di noi lo straniero colpevole, si applica contro di lui la legislazione che per il reato di cui si tratta stabilisce la pena più mite, e poi soggiunge: « ovvero altre condizioni più favorevoli all'imputato. »

Qual'è il significato di questa clausola « condizioni più favorevoli » oltre alla maggiore mi-

tezza della pena? Ne udii ragionare pochi giorni fa dallo stesso Commissario del Governo, il quale disse che questa clausola si riferisce a un punto solo, cioè alla condizione delle prescrizioni. Ebbene qui la cosa starebbe: se la legislazione straniera, sotto l'imperio della quale fu commesso il reato stabilisce condizioni più favorevoli all'imputato relativamente alle prescrizioni del reato, certamente anche il giudice che si debba in favore dell'imputato applicare quell'altra legislazione.

Ma, o Signori, se si ammette questa clausola così come è scritta, essa può avere una portata ben diversa la quale credo che sarebbe inammissibile.

Voi sapete, o Signori, che il diritto probatorio (distinto dal diritto di procedura) in materia penale si regge ai due sistemi, al sistema della prova legale e a quello della prova morale. Il sistema della prova legale porta che il legislatore stesso percorrendo ad uno ad uno tutti gli elementi probatorii possibili e tutte le ipotesi principali, attribuisce a ciascuno il suo valore legale e fisso, e determina quali condizioni debbano concorrere per costituire la prova piena del reato, quale concorso di elementi debbasi avere per costituire la convinzione legale e impone questa convinzione al criterio del giudice.

Il quale sistema è una tirannia, oppure una guarentigia. È una tirannia intollerabile, quando il legislatore dica al giudice « se concorrono i tali e tali elementi, tu avrai la piena prova e dovrai condannare, quando anche nelle circostanze del caso la tua coscienza non sia convinta. » È per contro una guarentigia, se il legislatore aggiunge la prova legale alla prova morale, se il legislatore dica al giudice: « Quantunque nello sviluppo dei fatti tu abbia acquistata la pienissima convinzione che il reato è stato commesso, tuttavia non potrai procedere alla condanna se non concorrono anche le condizioni delle prove legali. » Ciò posto, io farò una domanda. Posta la clausola che oltre alla maggior mitezza della pena ammette generalmente come prevalenti tutte le altre condizioni più favorevoli all'imputato, io domando se si dovranno applicare anche le condizioni più favorevoli che si riferiscono al diritto probatorio?

Non farò un'ipotesi, ma proporrò un caso

realmente avvenuto, che io conosco per pratica, e che si può rinnovare. Trattavasi nel caso a cui alludo di un reato atrocissimo, non solamente di un omicidio premeditato, di un assassinio, ma di circostanze le più infami e manifestanti una perversità inaudita.

Questo fatto, o dirò meglio, questo truce misfatto era stato commesso sotto l'imperio di una legislazione che cumulava le prove morali colle prove legali, di una legislazione che non ammetteva il giudizio dei Giurati, e non permetteva che i giudici permanenti pronunciassero una condanna se non concorrendo certe condizioni delle prove legali, e in ispecie che non si potesse applicare la pena di morte quantunque il fatto fosse pienissimamente provato, se non ci erano testimoni diretti oculari, a meno che il difetto de' testimoni oculari fosse supplito colla confessione del reo. Ebbene, abbondavano talmente le prove, e la loro evidenza splendeva siffattamente, che successivamente il collegio dei Giurati in due distinte assise pronunziò la colpevolezza, ma in tutte e due le volte i giudici legali si rifiutarono di applicare la pena stabilita dalla legge, perchè appunto dicevano essi così: nel conflitto di due legislazioni noi dobbiamo applicare tutte le condizioni che una legislazione stabilisce più favorevoli all'imputato.

Ebbene, questo era un errore, almeno così pronunziò la Corte di cassazione in solenne udienza a classi riunite, perchè la condizione più favorevole che stabiliva quella tale legislazione, era propria del sistema dei giudici permanenti, inapplicabile al sistema dei Giurati, il quale racchiude ben altre guarentigie che non sono quelle della legalità delle prove. Però il guaio non è grave neanche qui. Io nel mio progetto soppressi veramente questa clausola, *o altre condizioni più favorevoli all'imputato*; ma se l'onorevole signor Ministro la vuole mantenere, allora lo pregherei di aggiungere solo una parola dicendo: *o altre condizioni penali più favorevoli all'imputato*. Così resta espresso il concetto che si applicano le condizioni più favorevoli relative alla prescrizione delle azioni penali, e restano escluse le condizioni più favorevoli relative al diritto o probatorio, che potrebbero non essere applicabili ad un altro sistema di competenze e di procedura introdotto da altra legislazione.

Chiusa la serie dei minori riflessi, vengo ora alle questioni di maggiore rilievo.

Leggo nella relazione ministeriale le seguenti parole, e precisamente dove ragiona del diritto internazionale penale:

« Fra le diverse scuole e le diverse teorie che su questo punto si contendono dottamente il campo, il Governo ha stimato conveniente di preferire quelle, in virtù delle quali *la territorialità è il fondamento della punibilità delle azioni*, salvo i casi nei quali per eminenti ragioni, che più appresso esporremo, la legge creda di declinare dal principio della territorialità. »

Io credo, o Signori, che quelle parti del progetto, che diedero causa ai miei emendamenti, s'ispirano precisamente a questa dottrina, che il Governo ha creduto conveniente di preferire: che cioè la territorialità è il fondamento della punibilità delle azioni.

Ora, in questo brano, io confesso innanzi tutto che si racchiude una parte di vero; ed anzi è la dottrina più antica ma credo che il Governo abbia omessa un'altra osservazione che già feci altra volta; ed è che nella dottrina e nella legislazione vi è una tendenza pronunziatissima dal principio di territorialità all'altro opposto della personalità della legge penale.

Potrei darne amplissime prove, ma mi basterà citare le lezioni del professore Berthauld, giustamente celebre in Francia.

Questo scrittore fa una storia assai lunga di questa lotta dei due principii su cui si regge il diritto internazionale penale, cominciando dalla legislazione e dalle dottrine anteriori alla rivoluzione del 1789, e poi man mano esponendo tutte le diverse leggi e le diverse discussioni che ebbero luogo in Francia dopo la citata epoca. Leggerò di questa storia un brevissimo brano.

L'autore fa la storia dal 1800 e poi viene man mano al 22 agosto 1849, e narra così:

« Une Commission était nommée pour préparer la solution du problème (che è quello indicato di territorialità e di personalità) en 1852; un nouveau projet admis au Conseil d'État a été transmis au Corps législatif. Ce projet était encore le développement de la thèse de la personnalité. » E continua a narrare che il Relatore aveva maggiormente ancora sviluppata la

« thèse de la personnalité », e che gli emendamenti erano stati ammessi dal Consiglio di Stato; e poi conchiude:

« Le Corps législatif a adopté le projet ainsi révisé, mais l'empereur n'en a pas soumis l'approbation au Sénat. »

Se non che, o Signori, le discussioni teoriche appartengono più propriamente alla scuola. Il legislatore segue un altro criterio più pratico, la coscienza, il sentimento, l'intuizione comune. Gli scrittori teorici sulla questione della territorialità o personalità della legge penale, richiamano la controversia ad un'altra questione generale, a quella del fondamento del diritto di punire.

Ora, un professore che intraprende la discussione di questo punto del fondamento del diritto di punire, se è un buon professore vi spiega niente meno che otto sistemi diversi; di questi otto ne confuta sette come inetti a spiegare il diritto di punire, e ne approva l'ottavo, che è sempre il suo. Ripeto che tutto questo appartiene alla scuola, e sono persuaso che in quest'aula si verrà al termine della discussione del Codice penale senza punto agitare la questione del fondamento del diritto sociale di punire.

Ora, venendo alla ragione pratica, al criterio positivo che solo si appartiene al legislatore, è facile, secondo me, portare giudizio sulla questione della territorialità o personalità della legge penale. Anzi tutto è evidente che la legge penale rispetto ai cittadini è una legge personale.

Non è egli vero, che la legge, che regola lo Stato e la capacità delle persone è una legge personale che segue il cittadino in qualunque parte del mondo si rechi? Senza dubbio; la legge civile dice al cittadino, tu non potrai fare il tale e il tale altro contratto senza l'autorizzazione del tribunale, tu non potrai fare testamento; ebbene passi la frontiera, vada dovunque, il cittadino è sempre stretto dalla legge che gli vieta di fare tale o tale altro atto civile.

Ora, non sarebbe egli assurdo il sostenere, che, quando la legge dice che il cittadino non può fare contratto o testamento, lo segua e lo vincoli in qualunque parte del mondo, e quando gli dice, tu non devi ammazzare, non devi rubare, il precetto non lo stringa quando il cit-

adino passa il confine? È dunque anche la legge penale una legge personale, che seguita il cittadino perpetuamente e dovunque; sicché vada pure il cittadino a commettere il reato in territorio straniero, sia contro il diritto sociale o individuale della patria sua, sia contro il diritto sociale o individuale di un terzo stato, se il cittadino ritorna in patria, deve rendere conto di questo fatto alle autorità della patria sua.

Quanto allo straniero delinquente, se offende il diritto di un terzo Stato diverso dal luogo del commesso reato, nasce contro di lui dalla violazione stessa del diritto un titolo, che può prevalere a quello del luogo del commesso reato, al titolo della territorialità. Fermiamoci un momento su questo punto. Per potersi applicare al delinquente una legge penale di uno Stato qualunque, si richiedono due condizioni. 1. Che lo Stato abbia giurisdizione su quella persona; 2. Che il delitto commesso violi il diritto suo.

Ora, un'opinione poco riflessa, un'opinione volgare ci dice, che lo straniero quando entra nel territorio di un altro Stato si sottomette al potere sociale di quello Stato, di modo che, secondo questo concetto, la giurisdizione del potere sociale di quello Stato sarebbe accettata dallo straniero, e non sarebbe altrimenti fondata che sopra una tacita convenzione che avviene tra lo Stato e lo straniero nel punto in cui quest'ultimo entra nel territorio di quello.

È un errore, o Signori, ed è un errore stato avvertito prima di me dai pensatori e dagli scrittori più esatti della materia.

L'uomo nasce non in istato di natura ma nasce sociale. La dottrina contraria è antiquata, universalmente reietta. Se nasce sociale, naturalmente nasce suddito del potere sociale. L'uomo non attaccato per le radici al suolo ha bensì la libertà di muoversi e di cambiare da uno ad altro potere sociale, ma giammai di sottrarsi a tutti, dimodochè partendo dal territorio della patria sua ed entrando nel territorio di un altro Stato qualunque, lo voglia o non lo voglia, indipendentemente da ogni suo dissenso, da ogni sua volontà, rimane di pien diritto soggetto al potere sociale di questo territorio, e vi rimane soggetto per modo che il potere sociale del territorio in cui entra è surrogato al potere sociale nativo.

Dunque concorrono entrambe le condizioni

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

di cui diceva. Infatti se lo straniero commette un crimine che viola i diritti dello Stato italiano, entrando poi nel nostro Stato, il potere sociale italiano ha giurisdizione sopra di lui, ed essendo il suo diritto violato ha tutte le condizioni per applicare la pena come Stato: non per diritto di guerra, ma come Stato, come giurisdizione, in virtù di quel diritto medesimo con cui lo Stato punisce i connazionali.

Questo è il principio.

Naturalmente esistono condizioni di applicazione. Prima di tutto trattandosi di massime internazionali, bisogna far sì che possano diventare regola generale per tutti gli Stati; e quindi la necessità di offrire anzitutto l'estradizione. Il Governo italiano dice all'altro Governo: finchè il reo rimase sotto il tuo potere avresti dovuto procedere contro di lui, quantunque il reato offendesse non il tuo, ma il mio diritto: ora il potere sociale italiano è surrogato al tuo; eppure te ne offro ancora la consegna, acciocchè faccia quel che era tuo debito di fare e nol facesti. Lo vuoi giudicare! Io rispetterò il tuo giudicato qualunque sia per essere. Non lo vuoi? Allora rinasce il mio diritto; lo giudico e lo punisco. Il quale discorso può certo diventare regola universale per tutte le nazioni.

Ho già detto della condizione di opportunità, per cui è conveniente esigere in tutti i casi la querela della parte offesa, ovvero l'istanza speciale ed espressa di un altro interessato, come dirò fra breve. Non ripeterò le cose già dette l'altro giorno, ma ora aggiungo ciò che d'altronde già virtualmente si contiene nel mio progetto e in quello anche del Ministero; aggiungo ora esplicitamente un'altra condizione, cioè che si tratti di delitti contrari al diritto naturale di tutta l'umana famiglia, alla legge morale assoluta; di delitti puniti perchè tali in tutte le legislazioni civili.

La ragione è evidente: se il preteso reato non è che punito da una legislazione locale di natura positiva e arbitraria, lo straniero non è colpevole, perchè ha legittimamente ignorato la legge arbitraria ed di natura positiva di quello Stato che non era il suo. Il cittadino non può allegare l'ignoranza delle leggi della patria sua, ma ha diritto di allegare l'ignoranza delle leggi di altra Nazione. Quando il delitto è contrario al diritto naturale, alla legge morale as-

soluta, allora non può allegare ignoranza. Era avvertito dalla sua coscienza. E non si dica nemmeno che se non ha ignorato la legge, ha però ignorato la pena, perciocchè noi diciamo che nel conflitto delle pene diverse si applica la più mite, si applicherà la pena stabilita dalla stessa legislazione del paese del delinquente, che doveva conoscere, o se si applicherà una legge straniera sarà più mite della sua legge nativa.

Dunque non c'è scusa quando si tratta di delitti contrari al diritto naturale, non c'è scusa possibile che limiti la competenza, a parte le condizioni che ho dette, e che non limitano, ma disciplinano il principio.

Se dunque concorrono tutte le condizioni: la giurisdizione dello Stato in cui lo straniero entra, il diritto sociale o individuale dello Stato che vuole applicare la pena del delitto commesso, natura morale non arbitraria; se si osservino le condizioni che appartengono alle discipline del principio, cioè se si offra prima la estradizione; se si ha la querela della parte offesa, o l'istanza speciale di un altro interessato, domando io perchè si vorrà negare al nostro Stato il diritto di punire?

Il progetto esige inoltre che si tratti di crimine: ma io osserverò che è anche principio di politica generale che uno Stato il quale è in possesso di un diritto qualunque, non vi rinunci nè direttamente, nè indirettamente. Ora qui si rinuncierebbe. Per farsi un concetto esatto di quello che vado a dire, bisognerebbe fare l'inventario di tutte le penalità stabilite ora dal Codice vigente italiano, riscontrandole con le penalità molto più miti che sorgessero quando il presente progetto di Codice penale sarà tradotto in legge: e si vedrebbe certamente che molti, moltissimi fatti che ora sono crimini, dopo il nuovo Codice saranno delitti. Ora io dico: nella condizione attuale delle cose non è egli vero che lo Stato Italiano è in possesso di punire internazionalmente i fatti di cui si tratta? Sì. Dunque perchè vi rinuncia indirettamente traducendo questi crimini nella categoria dei delitti? Si rimedia a ciò estendendo la formola dai crimini anche ai delitti. Debbo però confessare, che il mio emendamento per questo proposito forse va troppo lungi. Riconosco ben volentieri una mia inesattezza, e dirò anche, errore. Guidato dall'idea che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

ebbi l'onore di esporre, io proposi di dichiarare giudicabili tutti generalmente i delitti punibili con pena restrittiva della libertà personale.

Ma se si osserva che tra le pene restrittive della libertà personale sono anche il confino o la detenzione di pochi mesi, credo veramente che il mio emendamento possa essere accusato di andare troppo in là, e quindi c'è luogo a transigere, e restringerlo, per esempio, ai delitti punibili con la prigionia maggiore di due, tre, quattro anni, che sono precisamente quei fatti, in generale, che ora sono crimini; in questo senso continuo a chiedere che il mio emendamento sia accettato, tanto più che diversamente operando si apre ai delinquenti stranieri contro il diritto nazionale nostro, un asilo perchè venendo qui, nessuno li può più punire, e Roma sarebbe una seconda volta l'asilo di briganti stranieri. Tanto più ancora sarebbe assurdo il procedere così, in quantochè nelle materie civili, come già dissi, si comunicavano agli stranieri tutti i diritti civili, eccettuati i politici, cioè il diritto di partecipare al governo dello Stato; in tutto quanto il resto noi abbiamo fatto realmente ciò che già fece nominalmente l'imperatore Caracalla; abbiamo dichiarato cittadini romani tutti quanti gli abitanti del mondo. A questa, che ragiona finora, succede un'altra questione, che è pure di non lieve importanza.

Il progetto, perchè lo Stato nostro possa procedere, richiese la querela della parte offesa: senza di ciò, si tratti pur anche di crimine, lo straniero che ha commesso un reato in territorio estero venendo qui non è giudicabile in nessun modo; ognuno sa che i reati sono la violazione del diritto degli uomini viventi in società; essi offendono i diritti individuali (le persone, la proprietà, l'onore dell'individuo) oppure il diritto sociale sotto molteplici aspetti. Se si tratta di semplici delitti con cui si sia violato il diritto individuale, capisco anch'io perchè si possa prendere la necessità della querela della parte offesa. Ma se si tratta di fatti, di reati che offendano principalmente la società, perchè il difetto della parte privata dovrà impedire il procedimento? Ma se non è la parte privata la principale interessata? È la società che è stata offesa dal fatto: io escludo tuttavia il procedimento di ufficio per quanto

si dica che la società è rappresentata dal pubblico ministero; perchè ciò è vero solamente in relazione all'ordine giudiziario. Il rappresentante più alto della società è il Governo col mezzo de' suoi ministri diversi.

Esigo adunque (quando la società è la principale interessata), esigo l'istanza speciale del Governo il quale ha tutti i mezzi anche diplomatici per constatare l'opportunità di procedere, e interdico allo stesso pubblico ministero di procedere se non riceve l'istanza speciale dell'autorità governativa; ma col ridurre il caso di procedimento alla sola querela della parte privata mi pare non si risponda alla natura generale dei crimini e dei delitti.

Quando si tratta di crimini la dottrina è di accordo che quantunque in essi ci sia una parte privata tuttavia l'interesse che si crede offeso è principalmente l'interesse sociale. Non credo adunque, che il difetto di querela per parte dell'interesse subordinato debba ostare al procedimento; credo tanto meno che debba ostare quando si tratta di crimini diretti contro la cosa pubblica, e quantunque anche in questi crimini si possa trovare una parte privata, tuttavia l'interesse di questa dalla legge medesima si giudica affatto subordinato; dunque, tanto maggiormente in questi crimini l'istanza speciale del Governo deve bastare.

Che poi si dirà, quando si pensi che esistono crimini gravissimi senza che si possa trovare traccia di parte privata? si vogliono dunque impuniti questi crimini gravissimi perchè non c'è parte privata che sporga querela? Ne citerò alcuni esempi:

Prevaricazioni di stranieri che abbiano accettato da noi un mandato pubblico: crimini di privati stranieri a danno dei nostri stabilimenti all'estero (legazioni, consolati, ecc.).

Crimini di stranieri dipendenti da relazioni contrattuali colla pubblica amministrazione del nostro Stato. Ve ne darò un esempio flagrante; uno straniero impresario che assunse l'impresa delle forniture militari al nostro esercito in campagna le fa deliberatamente mancare; non è questo un crimine dei più gravi? Dove è la parte privata che possa porgere querela? Istigazione a delinquere per parte di persone sicure all'estero; se il delitto fosse commesso, si è un atto di complicità; ma quando l'istigatore ha resistito, il delitto dell'istigatore

esiste ciò non ostante, e può essere rinnovato frequentemente, può farsene quasi un mestiere, sarà impunibile questo delitto? Dove è la parte privata che possa porgere querela se i delitti che istigava lo straniero non furono commessi?

Poniamo che una banda di malfattori, infestando i confini dello Stato passi a quando a quando il confine e trovi ricovero apposito presso persone straniere colà stabilite forse partecipi del guadagno; è un crimine questo, sì o no, il dar ricovero ad una banda di malfattori? E questi stranieri potranno venire nel nostro Stato ed essere sicuri da ogni pena perchè non ci è parte privata che ponga querela contro di loro? Concludo che, salvo a determinare il grado e la gravità del delitto, la punibilità dello straniero si debba estendere a mio avviso anche ai delitti, esigendo alternativamente (per comprendere ogni natura, ogni maniera di reati) ora la querela della parte privata, ora l'istanza speciale ed espressa, la querela del governo.

In quanto ai reati dei cittadini commessi all'estero, tra il progetto mio e quello del Ministero ci è piena concordanza nel principio.

Quando un cittadino italiano ha commesso un reato in estero territorio, o contro lo Stato medesimo in cui si commise il reato, o contro un privato qualunque appartenente a qualunque Stato, ovvero a danno dello Stato nostro proprio o di un nostro concittadino, la legge penale è personale come già dissi; entrando nel nostro Stato deve render conto alla giustizia nostra del suo operato.

Non ci è discordia in questo punto fra i due progetti; soltanto che il progetto ministeriale mi ripete la solita condizione della querela della parte privata; ed io non ripeterò le osservazioni testè fatte: le quali palesano la inopportunità di tal condizione troppo restrittiva, e la necessità di ammettere, come sufficiente, anche la denuncia governativa. Nè intendo io punto, sotto il nome di Governo, il Ministero di Grazia e Giustizia che è in relazione abituale con tutti i Procuratori generali del regno. Sotto il nome di Governo intendo tutti quanti i Ministeri che esercitano l'azione del Governo; e, per esempio, nel crimine che ho citato di un impresario straniero che fa deliberatamente mancare le somministranze al

nostro esercito in campagna, se il Ministero di Grazia e Giustizia non facesse istanza, certamente il Ministero della Guerra la farebbe; altra volta la farà il Ministro dell'Interno, ecc.

Ora parlerò ancora di un'ultima differenza fra i due progetti, e poi concludo.

Si tratta dei crimini eccezionali per cui anche nel progetto governativo lo Stato nostro si attribuisce una giurisdizione assoluta; dei crimini contro la sicurezza dello Stato, di falsa moneta ecc. Qui lo Stato si attribuisce una giurisdizione assoluta che prevale assolutamente a qualunque altra competenza, anche a quella del luogo del commesso crimine; non si offre punto l'estradizione, e non si riconosce nemmeno il giudicato straniero che abbia già condannato e punito lo straniero delinquente. È lo stesso che dire allo Stato straniero: non sei competente a conoscere dei crimini con cui si attacca la nostra vita politica od economica, siamo noi i soli competenti, il solo diritto violato è il titolo di competenza che prevale in questo caso. E fin qui ci è concordia fra i due progetti: se non che, il progetto ministeriale pareggia il cittadino allo straniero e vuole che si possa procedere in contumacia non solo contro il cittadino (locchè è giustissimo), ma anche contro lo straniero che non si sia mosso (dopo aver cospirato contro di noi), dal suo paese.

Io non crederei che si possa accettare questa specialità del progetto ministeriale. E, prima di tutto, noterò che la disposizione intera fu tolta di peso dal Codice penale vigente. Ma il Codice penale vigente distingue lo straniero dal cittadino. Processo in contumacia contro il cittadino? Sì. Perchè la condanna per lui sarà equivalente ad un esilio perpetuo dalla patria. Perchè esistono certi mezzi anche d'istruttoria contro una persona che visse qua lungamente fra noi; che ha tutte le sue relazioni qui, che è stato protetto all'estero dalla legazione nostra, ecc. Ma quanto allo straniero nulla di tutto questo; è senza relazioni, affatto sconosciuto, e la condanna in contumacia non gli fa nulla, non gli impone esilio da una patria che non è sua. Adunque il Codice penale vigente esige che anche nei detti casi eccezionali, per potersi procedere contro lo straniero, esso sia entrato nel territorio del nostro Stato, e secondo me questa condizione si debbe riprodurre, perchè ri-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

sponde al principio giuridico, e anche alla convenienza e al decoro; risponde al principio giuridico perchè non è un diritto di guerra che il nostro Stato voglia esercitare, è un diritto di autorità sociale contro un soggetto. Ora dove è la giurisdizione del nostro Stato? Se lo straniero non entra nel territorio, è una persona indipendente dal nostro Stato; esso non ha sopra di lui nessuna giurisdizione. Il principio giuridico dunque non permette contro di lui un procedimento giudiziario.

Lo straniero che non ha lasciato la propria patria, se si condanna per crimine da uno Stato estero, che nol vedrà mai, la condanna riesce affatto inutile e derisoria, ed il condannato se ne ride. Ma vi ha di peggio: il progetto vuole, che si proceda contro lo straniero assente ancorchè esso già sia stato giudicato e punito nella patria sua; di grazia immaginiamo questa ipotesi: lo straniero che ha cospirato contro di noi è stato giudicato dal suo Governo che si trova in amichevoli relazioni con noi, ed appunto per deferenza a queste amichevoli relazioni è stato punito.

Ebbene, il progetto dice, che ad ogni modo, non ostante questo fatto, si procederà contro lo straniero assente, e si pronuncierà una nuova condanna. Ma perchè?

Per dimostrare in tal modo al Governo amico che non ha proceduto contro il reo con quella severità che si richiedeva, per compromettere le nostre relazioni con quel Governo e far ridere l'imputato?

L'imputato si ride della vostra condanna, ed il Governo che lo ha giudicato se ne offende.

È inutile che io riassuma; io credo di avere abbastanza sviluppata tutta l'economia del mio controprogetto e tutte le questioni principali che vi sono incluse.

Ora che cosa devo domandare al Senato?

Che rigetti il progetto ministeriale ed accolga il mio. Signori, ciò non mi parrebbe conveniente per molte ragioni. Il Senato udi quanto io dissi l'altro giorno, e quanto dissi quest'oggi. Se crede che io abbia detto qualche verità, che possa conferire al progetto del Ministero, io spero che, consentendo la Commissione ed il Ministro, il Senato vorrà prendere in considerazione le mie proposte nel senso che rinviandole alla Commissione con l'intervento del Ministro e del proponente, colà si veda se

c'è qualche cosa da prendere che possa giovare al progetto del Governo.

Io dichiaro che accetto fin d'ora come definitivo ed innappellabile quel qualunque giudizio che la Commissione e il Ministro siano per portare sopra i miei emendamenti.

Rivolgendomi poi al signor Guardasigilli in particolare, io mi credo in debito di ripetere quello che già dissi altra volta, che il Codice suo mi pare soprammodo pregievolissimo; credo che anch'egli possa dire; *exegi monumentum*, ma egli sa che *facile est inventis addere*. egli sa pure che *nihil est ab omni parte beatum*.

Ed io dichiaro che se con questi e con altri miei troppo numerosi emendamenti mi sarà dato di poter fare accogliere qualunque anche lieve tributo in omaggio alla grand'opera sua, *sublimi feriam sidera vertice*.

Presentazione di tre progetti di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato i tre seguenti progetti di legge: 1. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica (*Vedi Atti del Senato, N. 14*); 2. Stato di prima previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (*Vedi Atti del Senato, N. 13*); 3. Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia pel 1875. (*Vedi Atti del Senato, N. 12*), i quali vennero approvati dalla Camera elettiva.

PRESIDENTE. Do atto al signor Presidente del Consiglio della presentazione di questi tre progetti, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici per l'opportuno loro corso.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che sulla materia che ora stiamo discutendo, oltre degli emendamenti del Senatore Pescatore, sonvi pure quelli del Senatore De Falco.

Interrogo quindi la Commissione se intende rispondere al Senatore Pescatore, o se preferisce che parli prima il Senatore De Falco, per poi rispondere ad entrambi in una volta sola, ovvero se io debba dare la parola fin d'ora al Senatore De Falco.

Senatore DE FALCO. Io non so se la Commissione accetti o respinga i miei emendamenti,

i quali in certe parti, se non nella forma, nella sostanza concordano con quelli dell'onorevole Senatore Pescatore, e la pregherei perciò a dirmi il suo modo di pensare sui medesimi.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non ha creduto di poter aderire agli emendamenti del Senatore Pescatore, i quali quantunque diversi nella forma, pure nella sostanza si avvicinano a quelli del Senatore De Falco; conseguentemente non può aderire nemmeno a questi.

Senatore DE FALCO. Allora se il Senato me lo permette, dirò qualche parola in spiegazione degli emendamenti di cui è questione.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore De Falco.

Senatore DE FALCO. Se io volessi svolgere appieno gli emendamenti che ho presentato agli articoli 5 a 9 del progetto, io dovrei implicarmi in una delle materie più difficili, e più complicate del giure penale, quale è quella della *extraterritorialità* delle leggi repressive. Ma io rifuggo dalle discussioni dottrinali; ne rifuggo ancora più in quest'occasione perchè ho letto nella relazione della Commissione del Senato, e mi pare aver udito or ora ripetere, che l'attuale progetto di codice sia un monumento di sapienza nostrana che non lascia alcun margine a qualunque fruttifera discussione dottrinale. » Ed io al certo non vorrei, per parte mia, turbare questo sereno convincimento, e molto meno far discussioni che non siano fruttifere.

Però invece di risalire alle teorie ed alle dottrine come ha egregiamente fatto l'onorevole Senatore Pescatore, io mi limiterò ad una parte più semplice, più circoscritta, più modesta. Mi permetterò di rivolgere all'onorevole Relatore della Commissione e, se mi permette, anche all'onorevole Ministro, alcuni dubbi, alcuni quesiti, alcune questioni per attendere da loro degli schiarimenti e dei lumi. Se gli schiarimenti che avrò saranno tali da soddisfare la mia coscienza, da convincermi che tutto ciò che doveva farsi è stato egregiamente fatto, io ne sarò lieto e mi solleciterò uscire affatto da questa molesta discussione. Se per contrario, dalle proposte mie e dalle risposte loro, verrà fatto chiaro che qualche cosa rimane ancora

a fare, l'onorevole Ministro e la Commissione, o in difetto loro, spero il Senato, vorranno, forse accettare anche dalla parte mia il poco concorso che potrò, a questa grave ed importante opera di un nuovo codice penale che si desidera portare a compimento.

Ora io ho cinque domande a fare. La discussione quindi, come vede il Senato, si riduce in limiti assai moderati. Nè mi fermerò menomamente sulla esposizione e l'esame delle dottrine svolte dall'onorevole Pescatore. Ho avuto altra volta ragione di trattare, sebbene fuggevolmente, questa grave materia in occasione della relazione della legge sull'impiego di fanciulli in professioni girovaghe. Ora ritengo, e devo ritenere che tutta questa dottrina del giure internazionale penale, sia nota al Senato; per lo che mi limito, senza più, alle mie cinque domande, o questioni che si vogliono dire, sulle quali aspetterò le soluzioni che mi verranno date dall'onorevole Relatore.

Prima domanda. — Si è l'altro giorno votato l'articolo 3 del progetto, nel quale è stabilito che i reati commessi nel territorio del regno, dal nazionale e dallo straniero, sono punibili secondo le leggi del regno. È la proclamazione del primo e più essenziale carattere della legge penale, qual è quello di essere legge precipuamente *territoriale*.

Ma nel progetto stesso è ritenuto, nè poteva non ritenersi nell'anno in cui viviamo, che la legge penale ha, particolarmente per i cittadini, un secondo carattere, quello di essere legge essenzialmente *personale*. D'onde la conseguenza, che i reati commessi da cittadini all'estero possano, e debbano anzi, essere puniti nel regno, quando non sieno stati giudicati e puniti nel paese in cui sono stati commessi; e l'altra conseguenza ancora che non si dà luogo alla estradizione del cittadino che abbia delinquito nell'estero, e si trovi nel regno. E se il progetto attuale non avesse sanzionato questi principi, si trovano essi indubbiamente in quasi tutti gli altri codici moderni.

Ora, io domando all'onorevole Relatore, se un cittadino o uno straniero, dopo aver commesso un reato nel regno, contro un nazionale o uno straniero, fugge, va all'estero, ovvero ritorna nella sua patria, e nel paese ove si ricovera, o nella patria dove ritorna, per effetto della giurisdizione personale, viene giu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

dicato e punito del reato commesso nel nostro territorio, che cosa faremo noi? La giurisdizione *territoriale* rimarrà esaurita dalla giurisdizione *personale*? La sovranità dello Stato in cui il reato è stato commesso, abdiccherà il suo potere di ricercare e punire il colpevole, sol perchè è stato giudicato all'estero? Lo abdiccherà anche quando il colpevole, all'ombra del giudicato estero, ritorni nel regno?

La sentenza estera ha potuto essere di assoluzione perchè il fatto che era reato fra noi non sia reato colà; può essere stata di assoluzione per mancanza di testimoni bene informati; può essere stata di assoluzione perchè all'estero Stato si ammetta una prescrizione che non è ammessa dalle leggi nostre; può infine il colpevole esser stato condannato e punito con una pena di gran lunga inferiore a quella che le leggi nostre prescrivono come necessaria al bisogno. Ora, queste eventualità torranno esse alla nostra giustizia il diritto che ella al momento del malfizio ha irrettrabilmente quesito di reprimerne qui il reato dove è stato commesso, e di avere l'esempio della pena dove ha avuto luogo l'offesa e lo scandalo del delitto? Si tollererà che un colpevole il quale ha posto in allarme il nostro paese ed ha in esso eccitato timore e male esempio, ritorni qui, all'ombra di un simulacro di giudizio, a deridere baldanzoso le nostre leggi? E se non è questo il vostro proposito; se la giurisdizione *territoriale* non resta esaurita dalla giurisdizione *personale*, qual conto si terrà del giudizio che il colpevole abbia già subito? della pena che abbia già espiata? Gli sarà questa, o no, computata nel nuovo giudizio e nella nuova condanna?

Ecco il primo quesito, la prima questione che propongo: Ha il progetto considerato questa questione? Dove, e con quali principii e qual sistema le ha risolte? Ecco quello che desidererei conoscere.

Per me credo che sarebbe dovere risolvere questa questione nel codice, tanto più che la legge e la giurisprudenza negli stati nostri limitroff, la Francia e l'Austria l'hanno risolta con uniformità di principii, ma con differenza di modi e di controversia.

Ora, appunto a risolvere questa questione, era rivolto l'innocentissimo emendamento al secondo paragrafo dell'articolo quarto da me pro-

posto, col quale proponeva di applicare a questi casi la regola medesima, che si applica ai colpevoli dei crimini contro la sicurezza dello Stato, e di dare, cioè, allo Stato la *facoltà* di sottoporre a nuovo giudizio questi colpevoli, quando fossero stati giudicati e puniti all'estero; con questo però, che la pena scontata sia computata sempre nella nuova.

Seconda domanda, o questione che vogliamo dire. Nell'articolo 5 il progetto tratta dei crimini che da un cittadino o da uno straniero si commettono in territorio estero contro la sicurezza dello Stato o contro la fede pubblica, e seguendo, in questo, il sistema ammesso generalmente degli scrittori e dai codici, col quale si ritiene che questi reati cioè attaccando direttamente lo Stato nella sua esistenza o nel suo credito debbano di necessità esser perseguitati e puniti nel regno, sia perchè trattasi quasi della difesa stessa dello Stato, e perchè lo Stato in cui vengano commessi o non ha, o per lo meno, ha poco interesse a perseguire e punire queste maniere d'infrazioni che interessano principalmente lo Stato contro cui si commettono; ha con giusta ragione stabilito che in questi casi il cittadino o lo straniero che commette all'estero uno di questi reati sia punito nel regno, quando anche sia stato giudicato all'estero e punito.

Nè io contendo il principio; ma prego l'onorevole Relatore a porre mente alla maniera come è formulato l'art. 5 del progetto.

Art. 5. § 1. È giudicato e punito secondo le leggi del regno, il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero un crimine contro la sicurezza dello Stato, o il crimine di falsa moneta, o di contraffazione del sigillo, delle cartelle, cedole, obbligazioni dello Stato, o carte di pubblico credito equivalenti a moneta.

Ora, per conoscere quale sia il crimine di *falsa moneta* occorre ricorrere alla definizione che ne è data dal codice stesso nell'art. 272.

Questo articolo dice così:

Art. 272. **Commette il reato di falsa moneta:**

1. chi contraffà *monete nazionali o straniere ascanti corso legale o commerciale nel regno o fuori, ancorchè il valore intrinseco delle monete false sia eguale o superiore a quello della moneta vera*;

» 2. chi altera in qualsiasi modo *monete legittime, sia diminuendone l'intrinseco valore,*

sia dando loro l'apparenza di un valore superiore;

« 3. chi di concerto cogli autori o complici di fabbricazione od alterazione di monete le mette in circolazione o le spende, ovvero le introduce nel regno, le procura o consegna ad altri allo scopo di metterle in circolazione o spenderle. »

Dunque, secondo il progetto è crimine di falsa moneta la contraffazione delle monete *nazionali o straniere, aventi corso legale o commerciale nel regno o fuori*; vale a dire la contraffazione delle monete, non solo di corso legale, ma anche di corso commerciale di qualunque Stato, di qualunque paese, di tutto il mondo; e ciò sia che la contraffazione abbia avuto luogo nel regno, sia all'estero.

Quando verrà in discussione questo articolo vedrà il Senato, se la nuova teoria iniziata da questo articolo possa essere accolta; se la falsità delle monete nazionali o straniere che hanno *corso legale* nel regno possa essere giustamente equiparata a quella delle monete che hanno semplice *corso commerciale*; e più se la falsità delle une e delle altre possa essere equiparata nella definizione e nella pena a quella delle monete che non hanno già corso legale o commerciale nel Regno, ma che lo hanno soltanto *fuori*, in qualunque paese si fosse.

L'onorevole Ministro della giustizia vedrà se questo secondo fatto abbia una gravità morale e materiale da poter essere equiparato al primo; e l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio che veggo qui presente, vedrà se colle nostre convenzioni monetarie possa sussistere siffatta disposizione del Codice, che punisca dello stesso modo e della stessa pena la falsità delle monete che hanno corso legale nel regno, e di quelle che non hanno questo carattere. Ma pel momento soffermandoci alla disposizione dell'art. 5, quando voi dite che si procede nello Stato *pel crimine di falsa moneta* commesso in estero territorio da un cittadino o da uno straniero, e ne fate non pure una facoltà, ma un dovere pel pubblico ministero, avete avvertito alle conseguenze di questa disposizione di fronte alla definizione del crimine di falsa moneta che date nell'articolo 272? Apriremo noi dunque altrettanti processi penali per quante sono le possibili falsità di moneta che abbiano dovunque corso *legale*

o commerciale, e che si possono commettere nell'universo mondo? Nella China, nel Giappone, nell'Australia, in qualunque paese vi sia una moneta che abbia corso e non pure legale, ma semplicemente commerciale secondo gli articoli 5 e 272?

E qui notate che, secondo l'articolo 5, l'azione penale è non pure obbligatoria, ma si esercita non solo se il colpevole venga nel Regno, ma anche in sua contumacia; e non solo se non sia stato giudicato, ma anche quando sia stato già giudicato e punito all'estero. Ora, ritenete voi ammissibile questa illimitata estraterritorialità della legge penale? Ritenete conveniente, possibile, che i nostri tribunali si facciano i persecutori di tutti i falsificatori di moneta di qualunque parte del mondo, e quando anche sieno stati giudicati e puniti nel paese in cui hanno commesso il reato? Ecco il secondo dubbio che io propongo all'onorevole Relatore della Commissione, il secondo quesito che gli rivolgo, e i nuovi schiarimenti che gli domando.

Per me, non potendo supporre che fosse questo il sistema che si abbia voluto iniziare nel nuovo codice, aveva cercato spiegare e precisare il disposto dell'art. 5 in quel senso che mi pareva soltanto ragionevole. E volendo provvedere alla migliore compilazione ed alla maggiore chiarezza dell'articolo, non per le sole carte di pubblico credito, delle quali ha parlato l'onorevole Pescatore, ma rispetto a tutte le disposizioni nell'articolo medesimo comprese, aveva creduto formulare la prima parte di esso articolo nel seguente modo:

« Art. 5. È giudicato e punito nel regno, e secondo le leggi del Regno, il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero un crimine contro la sicurezza dello Stato, o un crimine, o un delitto contro la fede pubblica preveduto nei capi . . . del titolo . . . del libro II del Codice penale, qualora questo crimine o delitto abbia per oggetto monete *aventi corso legale nel regno*, ovvero titoli, cedole, carte di pubblico credito, suggelli, bolli, marchi o punzoni *nazionali*. »

Nel qual modo il concetto e la estensione della legge rimarrebbe ricondotto al suo vero significato in modo chiaro ed esplicito. Per lo che sono rimasto oltremodo meravigliato quando ho sentito dall'onorevole Relatore che la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

Commissione non aveva creduto accettare il mio emendamento; e sono stato obbligato rivolgergli le domande che gli ho rivolte, e pregarlo di darmi qualche schiarimento che valesse a rischiarare i miei dubbi.

Terza domanda. Nell'articolo medesimo che discutiamo vi è un secondo paragrafo così concepito :

« Nei detti casi il cittadino o lo straniero è giudicato e punito secondo le leggi del regno, ancorchè sia stato giudicato nel paese in cui ha commesso il crimine. La pena scontata si computa sulla nuova. »

Ho accennato poc'anzi la ragione di questa disposizione di legge. Una disposizione simile si rinviene in verità in pochi codici, e il progetto del codice italiano del 1870, dal quale è stato tratto questo secondo paragrafo dell'art. 5, fu forse il primo a risolvere con una disposizione esplicita la possibilità, nei casi contemplati da questo articolo, di un duplice giudizio, di una duplice condanna, di una duplice punizione. Gli altri codici o non trattano la questione, o mantengono anche per questi casi la regola del *non bis in idem*, del rispetto alla cosa giudicata.

Noi abbiamo creduto risolvere, il dubbio e credo lo abbiamo fatto con giustizia. Imperocchè, come ho avuto già occasione di accennare, per quanto è maggiore l'interesse dello Stato contro il quale quei reati son commessi a reprimerli, per altrettanto può essere poco interessato a farlo lo Stato in cui il reato è stato commesso.

E per fermo ogni Stato difende principalmente i suoi ordini politici e le sue istituzioni. Le cospirazioni e gli attentati contro gli altri Stati, si veggono appena comparire in alcuni codici come *reati contro il diritto delle genti*; e parmi, per verità, giusto l'esempio e da seguire. Ma anche nei codici dove se ne tratta, le pene sono sempre assai minori di quelle stabilite per le cospirazioni o gli attentati contro il proprio Stato. Dicasi lo stesso della falsificazione delle monete e dei titoli di pubblico credito. Comunque, quasi tutti i codici prevedono il caso di fabbricazione di moneta o di titoli esteri, pure la pena è grandemente più mite della falsificazione della moneta o dei titoli nazionali. Però lo Stato che è da questi reati attaccato direttamente nella sua esistenza o nel suo credito, ha diritto

ed interesse di reprimerli con tutto il rigore delle sue leggi, e può non essere a sufficienza garantito e protetto da un giudizio, e da un simulacro di giudizio, fatto per cotesti reati all'estero. Laonde a me pare a sufficienza giustificata la disposizione con la quale si dà luogo a giudizio contro il colpevole di tali reati, sia nazionale o straniero, quando pure sia stato giudicato nel paese in cui è stato commesso il reato.

E qui mi permetterei anzi dissentire alquanto dall'onorevole Pescatore, il quale per quanto mi è sembrato intendere dal suo discorso, vorrebbe che si facesse una distinzione fra i cittadini e gli stranieri, e che per questi si rispettasse il giudizio fatto all'estero. A me pare che il principio sia uno, identico per i due casi; e quando se ne fa una regola generale, non vi è alcuno che se ne possa offendere.

Ma di accordo sul principio, io domando; è egli conveniente rendere obbligatoria questa azione penale? questa ripetizione del giudizio e della condanna? Se il reato è stato giudicato nel paese dove fu commesso, non è, invece, più opportuno, più equo e di più facile esecuzione il disporre che il nuovo giudizio sia una facoltà, anzichè un obbligo? Che possa, se si creda, anzichè *debba* in tutti i casi esser fatto? Immaginate in effetti che si tratti di falsità di moneta nazionale eseguita in Francia, nella Svizzera o nel Belgio, con le quali nazioni abbiamo la convenzione monetaria, le quali perciò hanno, quanto noi, interesse alla repressione del reato; immaginate che quivi il colpevole sia stato regolarmente giudicato e punito con pena eguale, o forse maggiore della nostra, perchè rinnovare allora il giudizio? Supponete che la stessa cosa si sia verificata per qualcuno degli altri reati preveduti dall'art. 5, e che il colpevole dei medesimi sia stato già legalmente giudicato e punito; sarà egli mestieri di ripetere presso di noi il giudizio? Non è egli miglior consiglio di rendere in questi casi non *obbligatorio*, ma semplicemente *facoltativo* pel pubblico ministero di procedere al nuovo giudizio, perchè possa secondo le esigenze promuovere o arrestare l'azione penale?

Ecco altri dubbi, altre domande che io mi permetto rivolgere all'onorevole Relatore.

Per me mi è parso che sarebbe stato opportuno seguire in questi casi il sistema tenuto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

dagli altri codici, i quali quando si tratta di reati commessi all'estero, danno in generale *facoltà non obbligo* di procedere. E coerentemente a questi principii aveva formulato la seconda parte dell'articolo nel seguente modo: » Nei casi *preveduti, da questo e dal precedente articolo*, il cittadino o lo straniero può essere giudicato e punito nel regno, ancorchè sia stato giudicato nel paese in cui ha commesso il reato. La pena scontata si computa nella nuova. »

Ma dopo che l'onorevole Relatore ha dichiarato non avere la Commissione accolto i miei emendamenti, ritornano i miei dubbi ed attendendo le sue spiegazioni.

Quarta domanda che mi permetto rivolgere all'onorevole Relatore — Nell'articolo 6 del progetto si *provvede* ai reati che si commettono all'estero dai cittadini italiani.

L'articolo è così concepito :

Art. 6. § 1. Il cittadino italiano che fuori dei casi espressi nell'articolo precedente, commette in territorio estero un crimine o un delitto *preveduto dalla legge del regno*, è punito secondo le medesime *qualora rientri* in qualunque modo nello Stato, e *interregna la querela della parte offesa*, o la *domanda del governo dove il reato fu commesso*, o di quello al quale l'offeso appartiene.

» § 2. La *querela della parte offesa* è sempre richiesta, quando si tratta di *delitto*. »

E nell'articolo 8 che è il compimento di questo articolo si dice fra l'altre cose:

« Art. 8. § 1. Le disposizioni degli articoli 6 e 7 non si applicano :

» 1. quando il fatto, secondo la legge del luogo in cui fu commesso, *non è reato o l'azione penale è estinta*.

» 2. quando si tratti...

» § 2. Nei casi espressi nei detti articoli 6 e 7 si applica la legge del paese *dove il reato fu commesso*, se essa stabilisce pene più miti o condizioni più favorevoli all'imputato. »

È evidente che in questi articoli, si attua e si svolge la teoria giustissima ricordata, pur ora dall'onorevole Pescatore e della quale non si fa più omai quasi questione, e cioè che la legge penale sia *territoriale* quanto agli stranieri, e *personale* quanto ai cittadini; che però essa li accompagna e li segue fuori del territorio dello Stato, sia per proteggerli, precipuamente nelle loro relazioni, sia per domandar

loro conto dei reati che fuori dei confini dello Stato abbiano potuto commettere.

Ma il cittadino in estero paese può commettere due maniere di reati, o contro altri cittadini o contro l'ordine pubblico dello Stato al quale appartengono, ovvero contro gli stranieri. In altri termini, i reati che un cittadino può commettere all'estero possono offendere un altro cittadino o l'amministrazione pubblica del loro Stato, come, per esempio, i reati dei fornitori di pubblici approvvigionamenti, o, come in un caso recente che è stato occasione di grande clamore e di uno storico giudizio, la sottrazione di documenti da archivi dello Stato all'estero; ovvero possono offendere un cittadino straniero.

Ora che cosa ha fatto lo schema che discutiamo? Il progetto attuale ha confuso i due casi; ha equiparato queste due maniere diverse di reati, quelli, cioè, che un cittadino commette all'estero contro un cittadino, o contro l'ordine pubblico del suo paese, e quelli che commette all'estero contro gli stranieri. E per l'esercizio dell'azione penale per gli uni e per gli altri reati ha richieste queste condizioni: — 1. che il cittadino rientri in qualunque modo nello Stato; — 2. che intervenga la querela dell'offeso o la domanda del governo del paese in cui il reato fu commesso, o da quello al quale l'offeso appartiene; — 3. che ove si tratti di delitto non basti la domanda del governo, ma sia sempre necessaria la querela della parte offesa; — 4. che il fatto sia reato secondo la legge del luogo in cui è stato commesso e che l'azione penale non sia per quelle leggi estinta.

Ora io domando, è egli giusto confondere ed equiparare le due specie di offese e di reati? Sottoporre alle stesse condizioni l'esercizio dell'azione penale nel regno, così se il reato sia stato commesso contro un cittadino, che se sia stato commesso contro uno straniero? Richiedere per l'uno e l'altro caso il ritorno dell'imputato nel regno? la querela dell'offeso, o la domanda del governo dove il reato fu commesso, o di quello al quale l'offeso appartiene? E quello che più importa, richiedere che il fatto fosse reato secondo la legge del luogo in cui fu commesso?

Quando si tratta di reati commessi contro uno straniero, io comprendo la ragionevolezza di questa condizione. Per verità, si potrebbe,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

forse, a tutto rigore, dire ancora allora al cittadino che ritorna nel regno: « Voi avete violato la legge del vostro paese; siete, secondo la stessa, colpevole; rispondete verso lo Stato dunque del reato che avete commesso. » Non pertanto vi ha un sentimento che difficilmente si vincerebbe nella coscienza pubblica, quello che ripugna a che un nazionale sia punito per un fatto compiuto all'estero contro uno straniero se in quel luogo il fatto non era reato; se commesso contro di lui non sarebbe stato punito, ovvero di punirlo con pena maggiore di quella che sarebbe stata pronunziata contro lo straniero che avesse commesso il reato medesimo contro il cittadino.

Ma quando si tratta di reati commessi non contro uno straniero, ma contro un altro cittadino, è egli giusto, è egli conforme al principio del carattere *personale* della legge penale, che non si dia luogo ad azione penale se non quando il fatto sia reato nel luogo dove è stato commesso? e che l'azione penale non sia per queste leggi estinta? Può ragionevolmente farsi dipendere l'azione penale contro il cittadino che ha offeso l'ordine pubblico dello Stato, o un altro cittadino dalle leggi di un altro Stato? Si può egli credere che se un cittadino esca dai confini dello Stato per battersi con un altro cittadino in un paese dove sia impunito il duello, possa impunemente ritornare nello Stato coperto dal sangue del suo avversario? Si può ammettere che se un cittadino contratti a Costantinopoli, o in altro paese ove sia permessa la poligamia o la poliandria, un secondo o un terzo matrimonio, possa ritornare nel regno senza temere la pena della bigamia? Può essere creduto ragionevole che quello che è ingiusto e punito nello Stato diventi giusto e legittimo pel cittadino, anche nei suoi rapporti con gli altri cittadini, sol che lo esegua fuori le frontiere dello Stato? E non sarebbe veramente ridevole questa giustizia, cui sarebbe limite un fiume od una montagna? Verità ed innocenza al di quà, errore delitto al di là di un semplice confine!

Certo, se si tratta di reati commessi da uno straniero contro un cittadino o contro altro straniero, è necessario che il fatto sia reato non soltanto secondo le leggi del nostro Stato, ma anche secondo le leggi del luogo in cui il fatto è stato commesso, perchè lo straniero

può ignorare la nostra legge; perchè questa non obbliga lo straniero se non quando si trovi nel territorio dello Stato come cittadino temporaneo dello stesso; perchè, in fine, punendolo in virtù di una legge non fatta per lui, ed a lui forse non nota, si violerebbe quel santissimo principio di giustizia che nessun fatto possa esser punito se non per espressa disposizione di legge e con pena stabilita prima che fosse commesso. Ma applicare la stessa regola al cittadino che in estero territorio ha commesso un crimine od un delitto contro lo Stato o contro un altro cittadino, parmi che sia andar contro al principio stesso della *personalità* della legge penale che s'invoca a base ed a fondamento dell'art. 6 del progetto.

Per la medesima ragione parmi, che per l'esercizio dell'azione penale per i reati commessi dal cittadino contro il cittadino, o contro l'ordine pubblico dello Stato in estero territorio, non sia necessario nè il ritorno del cittadino nello Stato, nè la querela dell'offeso o la domanda del governo del paese in cui il reato è stato commesso, o di quello al quale l'offeso appartiene. Basta che il colpevole non sia stato giudicato con sentenza irrevocabile nel paese in cui il reato è stato commesso; basta che le autorità dello Stato abbiano notizia del reato commesso, perchè l'azione penale possa spiegarsi. Per la repressione di questi reati non pare si debbano richiedere altre condizioni che quelle che si richiederebbero se il reato stesso fosse stato dal cittadino commesso nel Regno, con questa sola differenza, che se il cittadino è stato giudicato nel paese in cui ha commesso il reato, non si debba dar luogo ad altro giudizio, perchè la giurisdizione *territoriale* che è in questi casi la più interessata, ha esaurito la giurisdizione *personale*.

In conformità di questi principii io aveva, o Signori, proposto siccome emendamenti agli articoli 6 a 9 del progetto gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 che distinguono i reati commessi dal cittadino, all'estero, contro il cittadino, o contro l'ordine pubblico dello Stato, da quelli che commette contro uno straniero, e parimenti i reati commessi all'estero da uno straniero contro un cittadino, o da uno straniero contro un altro straniero, o stabiliscono secondo la diversa loro natura regole diverse per la loro perseguibilità e la loro punizione. Per i primi,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

applicando in tutto il suo vigore il principio che la legge penale è per i cittadini *legge personale*, che li segue ed accompagna entro e fuori lo Stato, non richiede per la punizione loro che le condizioni medesime che se fossero stati commessi nel territorio del regno, ad eccezione soltanto del rispetto della cosa giudicata all'estero per effetto della giurisdizione territoriale.

Io poi prego il Senato ad aver presente tutti insieme questi articoli da me proposti.

« Art. 5. Il cittadino che in territorio estero commette un crimine o un delitto contro un cittadino o contro l'amministrazione pubblica dello Stato, è giudicato e punito nel regno e secondo le leggi del regno, se non è stato giudicato con sentenza irrevocabile nel paese in cui ha commesso il reato, e, se in caso di condanna, non ha scontata la pena o questa non è estinta. La pena scontata si computa nella nuova.

« Art. 6. Fuori i casi espressi negli articoli 4 e 5, il cittadino che in territorio estero commette un crimine o un delitto che per la sua natura possa dar luogo ad estradizione, se si trovi nel regno, è giudicato e punito secondo le leggi del regno sulla querela dell'offeso o di chi lo rappresenta, o sulla notizia ufficiale del reato data all'autorità italiana dall'autorità del paese in cui fu commesso, o di quello al quale l'offeso appartiene.

« Art. 7. Lo straniero che in territorio estero commette contro un cittadino un crimine o un delitto che possa dar luogo ad estradizione, è giudicato e punito secondo le leggi del regno sulla querela dell'offeso o di chi lo rappresenta, o sulla notizia ufficiale del reato data all'autorità italiana dall'autorità del paese in cui fu commesso, se si trovi nel regno, ed offertane la estradizione al governo del paese in cui il reato fu commesso perchè vi sia giudicato o vi sconti la pena, l'offerta non è accettata.

Se il crimine o il delitto non è stato commesso contro un cittadino, lo straniero che si trovi nel regno, può essere giudicato e punito secondo le leggi del regno sulla querela dell'offeso o di chi lo rappresenta, o sulla notizia ufficiale del reato data all'autorità italiana dall'autorità del paese in cui fu commesso, o di quello al quale l'offeso appartiene, se offertane la estradizione al governo del paese in

cui il reato fu commesso, l'offerta non è accettata.

« Art. 8. Le disposizioni degli articoli 7 e 8 non si applicano quando l'imputato sia stato giudicato con sentenza irrevocabile in paese estero, ed o sia stato assoluto, o se condannato, abbia espiato la pena, o questa sia estinta. Nei casi nei quali ha luogo il giudizio, la pena da applicare può essere diminuita da uno a tre gradi, e la pena scontata si computa sempre nella nuova.

« Art. 9. È vietata la estradizione del cittadino ad un Governo straniero.

La estradizione dello straniero non può essere offerta, nè consentita che per ordine del governo del Re. Essa non può aver luogo per fatti che non sono punibili e secondo le leggi del regno, e secondo le leggi del luogo in cui sono stati commessi, o per i quali l'azione penale o la pena è per l'una o per l'altra legge estinta; non può mai aver luogo per reati politici o per fatti connessi coi medesimi.

Ora, io domando, l'onorevole Relatore, crede egli che sia giusta, razionale la distinzione da me proposta fra i crimini ed i delitti commessi all'estero da un cittadino contro un altro cittadino, e quelli commessi contro uno straniero? Ovvero crede egli che debbono andar confusi e sottomessi alla regola medesima? Che deve restar anche per questi reati, la disposizione che non vi sia luogo ad azione penale se il fatto non costituisce reato per la legge del luogo dove è stato commesso, o se l'azione penale è per quella legge estinta? Ecco i dubbi che propongo; ecco gli schiarimenti che attendo.

Quinta ed ultima domanda — quando si tratta di reato commesso all'estero dagli stranieri, nell'art. 7 del progetto si è preveduto un solo caso, quello che uno straniero in territorio estero abbia commesso un *crimine* contro un cittadino. In questo caso se egli entri in qualunque modo nello Stato ne sarà, *sulla querela della parte offesa*, offerta l'extradizione al governo del paese dove il *crimine* fu commesso per esservi giudicato; e quando l'offerta non sia accettata, sarà giudicato e punito secondo le leggi del regno.

Ora io domanderei innanzi tutto, è egli giusto limitare questa disposizione ai soli casi di *crimini*, ed escluderne affatto i *delitti*?

Le osservazioni dell'onorevole Pescatore su questo riguardo mi sembrano molto gravi, tanto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

più che nel progetto attuale molti e gravi reati da *crimini* passano nella categoria de' *delitti* per la qualità della pena. Ed ancora più perchè del codice del 1859 vi è già una disposizione che dà luogo all'azione penale non solo per i *crimini*, ma ancora per i delitti commessi da uno straniero contro un cittadino in paese estero; sicchè il nuovo progetto segnerebbe un regresso in questa materia sopra un diritto già acquistato.

Comprendo che non per tutti i delitti commessi all'estero si possa o si debba procedere in giudizio, conviene riserbare l'azione penale per i casi più gravi. Io aveva proposto, come si è veduto, che si dicesse « *crimini* o delitti che possono dar luogo ad estradizione »; perchè non sono che certe nature di delitti, sempre i più gravi, che ordinariamente negli usi internazionali danno luogo ad estradizione. E poi io spero bene che si faccia fra noi una legge per la estradizione, come vi è nel Belgio, per togliere questa materia dagli arbitri delle stipulazioni. Ma se non piace questa regola, si potrebbe adottare quella indicata dall'onorevole Pescatore, applicare, cioè, la disposizione dell'art. 6 ai *delitti* puniti con una data pena. Ma lo escluderli affatto dalla tutela dello Stato per i suoi cittadini, mi par troppo grave.

Ma io vado un po' più oltre, e domando; è egli conveniente, è egli giusto limitare la possibilità dell'azione penale ai soli *crimini* che lo straniero abbia commesso all'estero contro un cittadino, e lasciare affatto senza nessun provvedimento i *crimini* e i delitti che lo straniero abbia commessi contro un altro straniero ove l'offeso venga a domandarvi giustizia, quando l'offensore straniero si ricovera nello Stato, gli negherete voi ogni protezione? Se lo straniero dopo aver contratto un debito all'estero, viene nel regno, ed il creditore, anche straniero, invoca l'azione della giustizia, voi glie la concedete per obbligarlo a soddisfare il suo debito; e glie la negherete se si tratta di un crimine o di un grave delitto commesso contro di lui? E se la presenza di questo straniero macchiato del sangue di un altro straniero, o arricchito delle sue spoglie, offende pel suo reato, il senso morale del paese, se provata, per la sua impunità, all'esempio; la giustizia del paese resterà sempre inoperosa?

Io, per me, ammiro quell'alta dottrina che

vorrebbe tutte le nazioni incivilite, solidali, nel dovere della tutela giuridica, solidali nel mantenimento della sovranità del diritto, solidali nella repressione dei malefizi. Ma comprendo che nello stato presente delle nazioni sarebbe non pure difficile, ma impossibile, il pretendere che ciascuna nazione elevi una giurisdizione vendicatrice della morale universale, e pretenda punire ogni reato che violi la legge morale, quale che sia il luogo dove è stato commesso. Ma se lo straniero, dopo aver commesso il reato all'estero, entri impunito nello Stato, la società che conosce il delitto, non è offesa dall'asilo che dà al colpevole? Non è perturbata dall'immorale spettacolo dell'impunità? E se il governo ha notizia ufficiale del reato commesso, non ha egli a provvedere perchè lo Stato sia garantito dal pericolo di un ospite così pernicioso? E se l'offeso riesci a reclamare giustizia contro il suo offensore, la giustizia del paese rimarrà sorla a questi reclami? negherà ogni sua opera per vendicare il diritto violato?

Per verità mi sembra assai grave ed assai pericolosa una dottrina siffatta. E pare a me, come pareva all'onorevole Pescatore, che, quando un reato grave è stato commesso all'estero ed il colpevole si trova nello Stato, sia pure che per convenienza internazionale con gli Stati se ne offra l'estradizione; ma se l'offerta venga ricusata, non si debba disarmare affatto lo Stato nel cui territorio il colpevole si trovi, ma lasciargli se non il *dovere*, almeno il *potere* di sottoporlo a giudizio.

Nel Belgio vi è la legge del 1833, che dà al governo il diritto di espellere lo straniero dallo Stato. Nella Sassonia, nella Russia, in alcuni altri codici della Germania, si va più oltre, e si dà allo Stato il diritto di giudicare e punire lo straniero, colpevole di reati commessi all'estero, anche contro altri stranieri.

L'onorevole Conforti pare abbia proposto con un suo emendamento il sistema Belga, il diritto, cioè, di espellere lo straniero colpevole dallo Stato. È più una misura di sicurezza che di giustizia. Io anderei più oltre, seguirei il sistema del codice sassone del 1838 e 1856; ammetterei la *facoltà* di potere in questi casi sottoporre il colpevole straniero a giudizio. Ad ogni modo qualche cosa credo si debba fare su questo argomento, e non lasciare del tutto

obliato un caso sì grave, col pericolo di fare dello Stato un asilo di malfattori, come giocosamente ricordava l'onorevole Pescatore di aver fatto alla sua origine l'antica Roma.

A queste idee, a questi criterii, signori, sono informati i pochi emendamenti che ho proposti. Essi non si riducono che a questi: 1. provvedere alla ripetizione del giudizio dei reati commessi nel regno, quando siano stati giudicati e puniti nell'estero, e determinare le norme di siffatti giudizi; — 2. determinar meglio e più chiaramente il senso e l'estensione dell'art. 5 circa i reati contro la fede pubblica commessi all'estero; — 3. rendere *facoltativa*, anziché *necessaria* l'azione penale per i reati preveduti da questi articoli, qualora sieno stati giudicati in paese estero; — 4. distinguere i reati commessi all'estero da cittadini contro cittadini o contro l'ordine pubblico dello Stato, da quelli che si commettono contro gli stranieri; — 5. finalmente, serbare qualche potere allo Stato per la repressione degli stranieri che dopo aver commesso un crimine o un delitto all'estero contro un altro straniero, vengano nel territorio dello Stato.

Son queste le mie proposte; accoglietele in parte; accoglietele in tutto; accoglietele nel concetto, modificatele nella forma; fate quel che volete, sarà sempre qualche cosa di guadagnato. Ma parmi che in tutti i casi sono idee e proposte che vogliono essere meditate, e che accolte possono in qualche modo concorrere a rendere se non altro più chiare le disposizioni del presente progetto. È in questo senso che le raccomando all'onorevole Ministro, alla Commissione ed al Senato. (*Segni di approvazione. Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se intende rispondere alle 5 domande formulate dall'onorevole Senatore De Falco.

Senatore **BORSANI, Relatore.** Pregherei l'onorevole De Falco a voler dichiarare se aderirebbe alla proposta fatta dall'onorevole Pescatore di conferire colla Commissione e col Ministro.

Senatore **DE FALCO.** Non ho nessuna difficoltà. Ma le mie idee le ho esposte e sono stampate coi miei emendamenti. Credo che qualche altra cosa potrei ancora aggiungere, e se vogliono che io intervenga, non ho, ripeto, difficoltà di sorta.

Senatore **PESCATORE.** Domando la parola non per discutere, ma per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore **PESCATORE.** Ho domandato la parola per muovere una preghiera all'onorevole De Falco.

La povera mia discussione complica già abbastanza cotesta materia. Le molte e finissime osservazioni che mise innanzi l'onorevole Senatore De Falco e che emanano da quella completa erudizione che egli ha in tutte le materie, mi pare che la complichino ancora di più.

Vogliamo promuovere il bene della legislazione penale, e credo che questo scopo si ottiene con una discussione privata, in famiglia, calma, dove le spiegazioni, osservazioni, le interrogazioni, le risposte, le repliche si possono avvicinare senza inconvenienti e chiarire molti punti che in un'assemblea pubblica è impossibile di chiarire.

Io dal canto mio sono molto lieto di vedere che la Commissione adotta questo modo di procedere che sbriga, chiarisce e migliora; e quindi pregherei istantemente l'onorevole De Falco ad accettare questo partito. Così si arriva ad intendersi e si procede innanzi nella discussione che ci occupa, per arrivare anche più presto al fine che tutti ci proponiamo: altrimenti si discuterà molto, si faranno splendidi discorsi, come li fa l'onorevole De Falco, ma non si otterrà nulla.

Io credo che queste questioni speciali, tecniche, è difficile chiarirle in un'assemblea. Per me confesso chiaramente che, per quanto abbondanti sieno state le spiegazioni date dall'onorevole De Falco, per quanto abbia studiato almeno un pochino questa materia, tuttavia non ho afferrato tutto quanto il concetto suo; è certamente colpa mia, ma è colpa di uno che è, poco più, poco meno, perito in questa materia.

È impossibile adunque, secondo me, che gli estranei a questi studi possano farsene un concetto esatto; epperò, ad un voto ragionato sulle questioni speciali, si sostituisce che cosa? Un voto di fiducia meritatissimo a favore del Ministero. È questo il nostro intendimento? Dunque, dacché il Ministero e la Commissione sono disposti di entrare nella via amichevole, che solo può portare e condurre a compimento il Codice penale, così pregherei.....

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore De Falco ha già accettato.

— Senatore **CONFORTI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CONFORTI.** All'articolo quinto del progetto io fo il seguente emendamento: là dove si dice dalla Commissione: « carte di pubblico credito equivalenti a moneta » io dico: « carte di pubblico credito aventi corso legale e commerciale nel Regno. »

I motivi che mi spinsero a questo emendamento sono i seguenti:

Dire: carte di pubblico credito equivalenti a moneta, è lo stesso che professare un errore economico; dappoichè le carte di pubblico credito, gli stessi biglietti di Banca non sono che semplici promesse di pagamento, le quali tanto valore hanno, quanto loro ne attribuisce il mercato incessantemente variabile.

Oltre a ciò, è un errore evidente di fatto, dappoichè se si vuole barattare la carta con l'oro, vi si rimette il dieci per cento, il dodici e talvolta anche il diciassette.

PRESIDENTE. Mi permetta. Siccome all'articolo 7 vi è una proposta di sospensione che deve avere la precedenza per tutte le altre, mi pare che tutto ciò che si dice adesso sull'articolo 7 sia fuori di posto, perchè l'articolo 7 può essere soppresso.

Senatore **CONFORTI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CONFORTI.** Secondo il progetto ministeriale, accettato dalla Commissione, lo straniero che in estero territorio commette un crimine contro lo straniero, ed entra nel Regno non va soggetto ad alcuna pena. Questo è grave. Immaginate che entri nel territorio del Regno un assassino, un parricida, un ladrone; questi rimarranno tranquillamente in mezzo alla società italiana; e si godranno i frutti delle loro scelleraggini, protetti dalle leggi italiane. L'onorevole Guardasigilli comunicò il suo progetto alla facoltà legale dell'Università di Torino e di altre Università affine di essere illuminato. L'Università di Torino, per mezzo del suo illustre Relatore, il professore Canonico, si esprime così:

« Sembra a me che oltre i casi espressi ne-

gli articoli antecedenti, debbasi aggiungere il caso di reato commesso all'estero da uno straniero contro lo straniero, che entri nel Regno e vi sia querela della parte offesa, almeno quando si tratti di reato grave. »

Una tale aggiunta mi pare dettata in primo luogo dalla giustizia, essendo giusto che non vada impunito il reo per ciò solo che non si è restituito in patria, ed il governo del luogo ove egli commise il reato non ne dimandi la estradizione.

Mi sembra utile in secondo luogo alla sicurezza dei regnicoli, la quale non può a meno di sentirsi minacciata ove si sappia, che autori di gravi misfatti passeggiano liberi ed impuniti fra noi, solo perchè li commisero al di là del confine.

Io non avrei difficoltà veruna di accettare un articolo conforme a quello consigliato dal professore Canonico in nome della facoltà di legge dell'Università di Torino.

Il chiaro professore Pessina riesce nella sua Relazione della facoltà di legge dell'Università di Napoli ad un dipresso alle medesime conclusioni.

Non ostante ciò, col mio emendamento io ho adottato un mezzano partito, che se non altro tutela la sicurezza del cittadino.

Senatore **DE FILIPPO.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **DE FILIPPO.** Pare che la Commissione, il Ministro e i proponenti gli emendamenti a questi articoli siano d'accordo per discuterli in seno della Giunta, in una riunione, diciamo così, privata. Ora, senza prolungare la nostra discussione su questi medesimi articoli, io proporrei che il Senato dichiari che, anche coloro i quali han proposto altri emendamenti, possano essere autorizzati ad intervenire in seno alla Commissione, per discutervi sulla stessa materia i loro emendamenti, salvo poi al Senato di prendere una deliberazione qualunque, quando la Commissione avrà dichiarato i risultati della discussione.

Questo, io penso, mi pare un buon sistema per guadagnar tempo. Per conseguenza io farei la proposta che tutti quei Senatori i quali hanno presentato degli emendamenti sugli articoli dei quali si tratta, siano autorizzati ad intervenire in

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

seno della Commissione e quivi esporre le loro ragioni, per riferirne poscia al Senato.

PRESIDENTE. Interrogo l'onorevole Ministro Guardasigilli se aderisce alla proposta del Senatore De Filippo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io trovo interamente savia ed opportuna la proposta dell'onorevole Senatore De Filippo. Dirò anzi che sono stato da lui prevenuto, e con molto piacere; perchè è meglio che questa proposta sia partita da un membro dell'Assemblea anziché da questo banco.

Rendo grazie poi all'onorevole Senatore Pescatore del giudizio benevolissimo che colla sua autorità generalmente riconosciuta, si è compiaciuto pronunciare davanti al Senato intorno al progetto di Codice penale che sta in discussione.

Io lo prego solamente di non attribuire a me l'alto onore della formazione di questo progetto del Codice penale, perchè esso appartiene a tutti coloro i quali prima di me si sono occupati di questo gravissimo argomento e vi hanno speso utili ed efficaci meditazioni. E fra questi vuol pure essere annoverato l'onorevole Senatore De Falco, il quale stava già preparando un progetto da rassegnare al Parlamento quando ha lasciato il Ministero.

Rendo parimente grazie all'onorevole Senatore Pescatore della deferenza cortese che si è compiaciuto di dimostrare verso la Commissione ed il Governo, proponendo quel modo che anche a me pare il solo opportuno ad applicarsi per ottenere qualche utilità dalle diverse proposte fatte al Senato intorno a questa materia molto sottile ed intralciata del diritto penale.

Quindi io ben volentieri aderisco alla proposta che è stata iniziata dall'onorevole Senatore Pescatore, accettata dalla Commissione e dall'onorevole Senatore De Falco, e concretata da ultimo dall'onorevole Senatore De Filippo, il quale ha compreso molto utilmente nella proposta anche coloro che hanno osservazioni a fare sugli articoli e sugli emendamenti in discussione.

Senatore DE FALCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FALCO. Io ho domandato la parola per appoggiar la proposta medesima che ha fatto

l'onor. Senatore De Filippo, perchè pare anche a me convenientissimo che si discutano questi articoli tutti insieme con tutti i loro emendamenti.

E giacchè ho la parola me ne valgo per ringraziare l'on. Ministro delle parole benevoli che ha voluto profferire a mio riguardo, per la molta o poca parte che io ho avuto in questa opera gravissima del nuovo codice penale. Era un debito che io aveva con lui, e che m'era riservato di soddisfare alla prima occasione; imperocchè oltre quello che ha or ora detto l'onor. Ministro, egli ha avuto la cortesia di ricordare la cosa medesima e con parole molto gentili nella Relazione che propose al progetto del codice. Ora colgo questa opportunità per ringraziarlo delle une e delle altre parole, e sdebitarmi dell'un debito e dell'altro.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore Sineo ha la parola.

Senatore SINEO. Per parte mia non posso che applaudire alla proposta messa innanzi dall'onorevole Senatore De Filippo. Mi riservo quindi d'esporre nel seno della Commissione i motivi del mio emendamento. Solo non vorrei che questa seduta terminasse senza che si desse una spiegazione intorno al cenno che si è fatto, circa uno dei miei emendamenti che porta la soppressione assoluta dell'articolo 7.

Non vorrei che nessuno credesse che io abbia un sistema contrario a quest'articolo. Io domanderei la soppressione qualora fosse votato il mio precedente emendamento, che comprende anche questo caso.

PRESIDENTE. Portata a questo punto la cosa, io crederei di fare una proposta. Sia per l'importanza degli emendamenti proposti, sia per il numero dei medesimi, mi pare che sia molto difficile che dentro domani mattina la Commissione, l'onorev. Ministro e i signori proponenti, possano mettersi d'accordo sopra i punti delle disposizioni preliminari che sono in questione.

Io quindi, lasciando ai signori componenti la Commissione, all'onorev. Ministro ed ai signori proponenti, di fissare l'ora in cui potranno riunirsi, proporrei che si sospendesse frattanto la discussione sul titolo delle disposizioni preliminari contenute nei 10 primi articoli del Libro I. — *Dei reati e pene in ge-*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

nerale, e che si cominciasse domani la seduta colla discussione dell'art. 11. Titolo I.

— *Delle pene.*

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io credo che l'articolo 9 non debba provocare una lunga discussione. La materia di questo articolo è assolutamente separata da quella dei precedenti.

Voci varie. Si discuterà dopo l'art. 11.

PRESIDENTE. Non facendosi ulteriori osservazioni, leggerò l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La discussione comincerà coll'articolo 11.

Rinnovo ai signori Senatori l'avviso che domani la seduta avrà principio alle ore 2 e mezzo.

La seduta è sciolta (ore 5).